C12656 – CRIPTO – PERSONE FISICHE/VISTA VISION
Provvedimento n. 31306

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 30 luglio 2024;

SENTITO il Relatore, Saverio Valentino;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione effettuata da Cripto S.p.A., pervenuta in data 15 luglio 2024;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue

I. LE PARTI

1. Cripto S.p.A. (di seguito, "Cripto" o "HoldCo") è una società di diritto italiano direttamente controllata da Calel S.p.A. (di seguito, "Calel") che, a sua volta, è direttamente controllata al 100% da Ardian Expansion VI Fund SLP, fondo di investimento gestito da Ardian France S.A. (di seguito "Ardian"), *société anonyme* di diritto francese parte del gruppo Ardian (di seguito "Gruppo Ardian").
Ardian è una società francese di gestione di fondi di *private equity* che, attraverso il Gruppo Ardian, svolge attività di investimento in Europa, in America e in Asia. Essa è detenuta al 99,99% dalla francese Ardian Holding S.A.S., il cui capitale sociale è distribuito tra più soci di minoranza, nessuno dei quali detiene, individualmente o insieme ad altri, il controllo esclusivo o congiunto della società[1]. Nel 2023 il Gruppo Ardian ha realizzato un fatturato mondiale di oltre *[20-30]** miliardi di euro, dei quali circa *[5-6]* miliardi in Italia.

2. Vista Vision S.r.l. (di seguito, "Vista Vision" o "Target") è una società attiva nella gestione di una rete di cliniche in Italia e in Romania che offrono visite specialistiche, esami diagnostici e interventi chirurgici in regime privatistico ambulatoriale, principalmente nel settore oftalmico. Inoltre, Vista Vision è, in misura marginale, attiva, attraverso le sue controllate, nella gestione di punti vendita *retail* di occhiali e lenti a contatto soltanto in Romania. Il fatturato realizzato pressoché interamente in Italia dalla Target, nell'anno finanziario 2023, è di *[32-100]* milioni di euro.

Vista Vision è attualmente controllata da due persone fisiche (di seguito, insieme, i "Manager"), cittadini italiani, *manager* della medesima società. I Manager detengono, tramite *holdings* da essi interamente possedute, circa il 33,5% ciascuno del capitale sociale di Vista Vision.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'operazione comunicata (di seguito "Operazione") consiste nell'acquisizione del controllo congiunto indiretto di Vista Vision da parte di Calel, da un lato, e dei Manager, dall'altro, tramite Cripto, che acquisirà il 100% del capitale sociale di Vista Vision[2].
4. In particolare, in esecuzione degli accordi stipulati tra le Parti e a esito dell'Operazione, Calel e i Manager eserciteranno il controllo congiunto su Vista Vision, in quanto: (i) Calel avrà diritto di nominare la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione di Vista Vision; (ii) i Manager saranno nominati amministratori delegati e (iii) ai Manager saranno attribuiti diritti di veto che consentiranno loro - fino a quando almeno uno dei due Manager rivestirà la carica di amministratore delegato di Vista Vision - di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni strategiche della Target.
5. È previsto un patto di non concorrenza in base al quale i Manager, ciascuno individualmente, si obbligano, *[omissis].*
6. È previsto anche un ulteriore patto di non concorrenza e di non sollecitazione, in base al quale, i Manager, ciascuno individualmente, si obbligano, *[omissis].*

[1] *[Cfr. provvedimento n. 30283 del 4 agosto 2022, C12474 - Ardian France-Italian Renewable Resources/Icq Holding, in Bollettino n. 32/2022 .]*

[*] *[Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]*

[2] *[Alcuni mesi dopo il perfezionamento dell'Operazione, sarà perfezionata la fusione tra HoldCo e Vista Vision e pertanto il controllo congiunto indiretto diverrà diretto.]*

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

7. L'Operazione, in quanto finalizzata all'acquisizione del controllo congiunto di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/1990. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/1990 non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 567 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 35 milioni di euro.

8. I patti di non concorrenza vigenti in concorrenza con il permanere dell'impresa comune possono essere ritenuti accessori alla concentrazione, a condizione che gli stessi non eccedano il perimetro merceologico e geografico dell'attività della Target e nella misura in cui il singolo Manager continui a detenere il controllo (congiunto) di Vista Vision[3].

9. I patti di non concorrenza e il patto di non sollecitazione, vigenti solo successivamente alla cessazione dell'impresa comune, cui si vincolano i Manager, potranno essere oggetto di autonomo esame nell'ipotesi in cui la risultante operazione di concentrazione fosse soggetta a obbligo di notifica all'Autorità.

IV. VALUTAZIONE DELL'OPERAZIONE

I mercati rilevanti

10. La società Target opera nel settore sanitario, ove offre visite specialistiche, esami diagnostici e interventi chirurgici in regime privatistico ambulatoriale, principalmente di tipo oftalmico. Pertanto, sotto il profilo merceologico, il mercato che rileva nell'Operazione è quello in cui opera la società oggetto di acquisizione, ossia il mercato dei servizi sanitari ambulatoriali[4].

Il mercato dei servizi sanitari ambulatoriali

11. Il mercato dei servizi sanitari ambulatoriali interessa le prestazioni previste dal Nomenclatore tariffario Regionale delle Prestazioni Specialistiche, erogabili presso strutture sanitarie ad assistiti non in regime di ricovero. Le prestazioni ambulatoriali possono essere erogate sia da strutture pubbliche facenti capo al Servizio Sanitario Nazionale (di seguito, "SSN") sia da strutture private e/o professionisti in regime di accreditamento con il SSN o al di fuori di detto regime. Inoltre, tali prestazioni vengono effettuate presso gli ambulatori specialistici, *intra*- ed *extra*-ospedalieri, presso le strutture residenziali o semiresidenziali e presso il domicilio del paziente.

12. Secondo i precedenti nazionali citati, dal lato dell'offerta, il mercato in esame potrebbe essere a propria volta distinto in ragione della natura pubblica o privata dei soggetti erogatori di tali servizi. Inoltre, un'ulteriore segmentazione dei predetti mercati del prodotto potrebbe essere effettuata in ragione del regime delle prestazioni erogate (*i.e.*, prestazioni rese attraverso il SSN e prestazioni rese in regime privatistico). Ciò in quanto, dal lato della domanda, i pazienti che si rivolgono a strutture pubbliche o private accreditate pagano solo il c.d. *ticket* sanitario - di importo variabile in funzione della prestazione richiesta, del reddito e della regione in cui si trova la struttura - mentre la parte rimanente è a carico del SSN secondo tariffe stabilite a livello regionale. Diversamente, i pazienti che effettuano una prestazione sanitaria in regime privatistico (presso una struttura privata) sopportano l'intero costo della prestazione. In ogni caso, nei suoi precedenti l'Autorità ha lasciato aperta l'esatta definizione merceologica del mercato considerato.

13. Nel caso di specie, non è necessaria una precisa delimitazione dell'ambito merceologico, dal momento che la valutazione della stessa non muterebbe anche nella versione più restrittiva nel mercato.

14. Quanto alla dimensione geografica, l'Autorità ha, in genere, ritenuto che il mercato dei servizi sanitari ambulatoriali abbia dimensione regionale, in considerazione: (i) del vincolo di prossimità con il luogo di cura che caratterizza le esigenze della domanda e (ii) del quadro normativo italiano, che prevede la regolazione a livello regionale dei sistemi di autorizzazione e di accreditamento[5].

15. Tuttavia, sulla base dell'analisi dei flussi degli utenti che accedono a prestazioni ambulatoriali, l'Autorità ha di recente ritenuto possibile ipotizzare una estensione geografica inferiore del mercato in esame, ad esempio provinciale, e che l'estensione geografica del mercato rilevante potrebbe altresì variare a seconda della tipologia di prestazione e/o dalla rilevanza della struttura in relazione a una specifica patologia[6].

[3] *[Cfr. "Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni", in G.U.C.E. 2005/C-56/03 del 5 marzo 2005, parr. 36-41.]*

[4] *[Cfr., tra gli altri, provvedimento. n. 31139 del 19 marzo 2024 C12600 - Lifenet/Ospedale di Erba, in Bollettino n. 14/2024; provvedimento n. 28365 del 30 settembre 2020, C12322 - Dws Alternatives Global Limited/Medipass, in Bollettino, n. 41/2020 e provvedimento n. 25067 del 7 agosto 2014 e C11953 - Humanitas / Presidio Sanitario Gradenigo, in Bollettino n. 34/2014.]*

[5] *[Cfr. C12322 - Dws Alternatives Global Limited/Medipass, cit. e C11953 - Humanitas / Presidio Sanitario Gradenigo, cit..]*

[6] *[Cfr. C12600 - Lifenet/Ospedale di Erba, cit..]*

16. Nonostante quanto precede, nel caso di specie l'esatta delimitazione geografica del mercato non appare necessaria e può essere lasciata aperta.

Gli effetti dell'Operazione

17. L'Operazione non appare idonea a determinare effetti distorsivi per la concorrenza. Infatti, da un lato, non vi sono sovrapposizioni orizzontali tra le attività delle Parti, mentre, dall'altro, le relazioni verticali tra le stesse sono del tutto marginali e tra le Parti non sussistono rapporti di fornitura di prodotti o servizi.
18. In particolare, quanto al profilo delle relazioni orizzontali, il Gruppo Ardian non è attivo in Italia nel settore sanitario a carattere ambulatoriale, con la conseguenza che l'Operazione darà luogo alla mera sostituzione di un operatore con un altro senza determinare alcun mutamento nella struttura concorrenziale del mercato. Peraltro, le quote della Target nei mercati dei servizi sanitari ambulatoriali sono del tutto marginali.
19. Nello specifico, nel 2023, nel mercato dei servizi ambulatoriali se considerato nel suo insieme (*i.e.* prestazioni sia pubbliche, sia private) e se ritenuto di dimensione regionale, le quote di mercato detenute dalla Target sono inferiori all'1% in tutte le regioni in cui questa è attiva (in particolare Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Puglia e Sicilia). Considerato invece il mercato delle prestazioni ambulatoriali fornite in regime solo privatistico, nel 2023 le quote della Target, che opera esclusivamente in tale regime, sono inferiori *[all'1-5%]* a livello regionale.
20. Anche considerando ambiti geografici più ristretti, Vista Vision detiene una posizione del tutto marginale anche nel mercato dei servizi ambulatoriali ritenuto di dimensione provinciale (in particolare delle province di Milano, Brescia, Verona, Bologna, Genova, Pisa, Firenze, Roma, Bari e Messina, in cui la Target è attiva). Infatti, nel 2023, nella provincia italiana in cui la Target detiene la quota di mercato più alta (Pisa), Vista Vision detiene una quota che non supera *[l'1-5%]* nelle prestazioni ambulatoriali complessivamente intese e una quota inferiore al *[5-10%]* nelle prestazioni ambulatoriali in regime privatistico.
21. Inoltre, nel predetto mercato rilevante sono attivi numerosi e qualificati concorrenti, i quali individualmente detengono una quota di mercato superiore rispetto a quelle delle parti. Pertanto, l'Operazione non è suscettibile di modificare in maniera significativa la struttura concorrenziale nel mercato in parola.
22. Quanto al profilo delle relazioni verticali, solo una controllata del Gruppo Ardian, Sintetica, opera nel settore della produzione e commercializzazione di soluzioni iniettabili sterili tra cui farmaci anestetici - a monte rispetto al mercato in cui è attiva la Target in Italia - generando nel 2023 un fatturato di *[inferiore a 1 milione di]* euro in Italia. Alla luce della posizione delle parti nei mercati a monte a valle, non appare quindi che l'entità *post merger* abbia gli incentivi e la capacità di mettere in atto condotte di tipo preclusivo su tali prodotti.
23. Alla luce delle considerazioni sopraesposte, la concentrazione in esame non appare idonea a ostacolare in misura significativa la concorrenza nel mercato interessato e a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.

RITENUTO, pertanto, che l'Operazione non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

RITENUTO, altresì, che i patti di non concorrenza e di non sollecitazione possono essere considerati accessori all'Operazione nei soli limiti sopra indicati e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove sussistano i presupposti, i suddetti patti ove si realizzino oltre tali limiti;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli